

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1588

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TURRONI, CANESI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla realizzazione del palazzo di giustizia di Napoli

*Presentata l'8 novembre 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vicenda del palazzo di giustizia di Napoli, tornata anche recentemente alla ribalta della cronaca, rischia di assumere caratteri sempre più oscuri e non certo destinati a far prevedere una sua positiva conclusione. I magistrati, come d'altronde anche molti parlamentari, hanno riscontrato, nel corso dei lavori al medesimo palazzo, gravi violazioni alla normativa antisismica, tali da portare all'invio di numerosi avvisi di garanzia ai responsabili dei suddetti lavori. Tale vicenda, impone, quindi, la necessità di un controllo organico al fine di garantire il rispetto delle dovute disposizioni in materia di sicurezza e legalità nell'espletamento degli interventi straordinari previsti per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli dal decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593. A tal fine si

propone di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta, con il compito di indagare sulla effettuazione dei lavori al palazzo di giustizia di Napoli, individuare i responsabili delle avvenute violazioni e garantire il trasparente, celere e proficuo prosieguo e conclusione dei lavori stessi.

L'articolo 1 istituisce la Commissione parlamentare d'inchiesta.

L'articolo 2 ne determina la durata e la composizione.

L'articolo 3 disciplina le audizioni e le testimonianze.

L'articolo 4 determina le modalità di richiesta di atti e documenti.

L'articolo 5 disciplina il segreto d'ufficio.

L'articolo 6 prevede la possibilità per la Commissione di organizzare i propri lavori.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) verificare la legittimità dell'*iter* procedurale degli atti amministrativi per la realizzazione del palazzo di giustizia di Napoli;

b) svolgere ed avviare indagini atte a far luce sulla congruità delle spese sostenute, sui beneficiari, sulle cause dei ritardi e sui possibili mandanti dell'incendio doloso della torre A;

c) prospettare soluzioni legislative ed amministrative atte a rimuovere le possibili attività e comportamenti illeciti connessi alla realizzazione di opere pubbliche;

d) riferire alle Camere al termine dei propri lavori, nonché ogni volta lo ritenga opportuno.

2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione conclude i suoi lavori entro un anno dalla sua istituzione e presenta alle Camere la relazione finale concernente le indagini da essa svolte.

## ART. 2.

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le disposizioni in vigore.

3. Gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 4.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria od altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini ed inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere alla Commissione quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie od inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a

*procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.*

4. La Commissione può richiedere all'amministrazione comunale di Napoli, alla regione Campania, agli organi periferici e centrali delle amministrazioni dello Stato ed agli esecutori dei lavori gli atti ed i documenti necessari allo svolgimento dei propri lavori.

#### ART. 5.

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto od in parte, anche per riassunto od informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

#### ART. 6.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e

di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, di un dirigente dell'amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, e di un esperto designato dal Ministro dei lavori pubblici.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

